



COMUNICATO UFFICIALE N. 244
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali n. 304/AA, 305/AA, 306/AA, 307/AA, della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 304/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 565 pfi 20-21 adottato nei confronti del Sig. Marco CASTELLUCCIO e della società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920, ed avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO CASTELLUCCIO, Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Calcio Termoli 1920 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, inviato in data 17.2.2021 alle ore 14.54, dall'indirizzo p.e.c. della società dallo stesso rappresentata, all'indirizzo p.e.c. della Procura Federale della F.I.G.C., espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell'immagine dell'Avv. Nicola Lucarelli, collaboratore della Procura Federale della F.I.G.C.;

F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920, per responsabilità diretta, in violazione dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Castelluccio Marco, così come sopra descritti.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CASTELLUCCI in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco CASTELLUCCI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 305/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 391 pfi 20-21 adottato nei confronti dei Sig.ri Mattia CIAPPEI, Alessandro DOSSENA e Giordano NOBILE, e della società A.P.D. CORONA, ed avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTIA CIAPPEI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato in regime di svincolo, comunque rientrante fra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 32, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva, e 39 delle N.O.I.F., per aver partecipato alle gare valevoli per il campionato di Seconda Categoria gir. "J" s.s. 2020-2021, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Cremona, *U.S. MONTODINESE A.S.D. - A.P.D. CORONA*, disputata a Trescore Cremasco il 27/09/2020 (con iscrizione al n. 11 della distinta di gara), e *A.P.D. CORONA - A.C. RIPALTESE A.S.D.*, disputata a Cremona il 04/10/2020 (con iscrizione al n. 11 della distinta di gara), in posizione irregolare poiché nelle date indicate non risultava ancora tesserato per la A.P.D. CORONA, atteso che il suo tesseramento è decorso dal 15/10/2020;

ALESSANDRO DOSSENA, all'epoca dei fatti Direttore Generale della società A.P.D. CORONA, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 32, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva, e 39 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto in qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale le distinte della A.P.D. CORONA in occasione delle gare valevoli per il campionato di Seconda Categoria gir. "J" s.s. 2020-2021, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Cremona, *U.S. MONTODINESE A.S.D. - A.P.D. CORONA*, disputata a Trescore Cremasco il 27/09/2020, e *A.P.D. CORONA - A.C. RIPALTESE A.S.D.*, disputata a Cremona il 04/10/2020, attestando falsamente, per quanto sopra illustrato, la posizione regolare del calciatore CIAPPEI MATTIA;

GIORDANO NOBILE, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. CORONA, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 32, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva, e 39 delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito che il calciatore CIAPPEI MATTIA partecipasse in posizione irregolare, per quanto sopra illustrato, alle gare valevoli per il campionato di Seconda Categoria gir. "J" s.s. 2020-2021, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Cremona, *U.S. MONTODINESE A.S.D. - A.P.D. CORONA*, disputata a Trescore Cremasco il 27/09/2020, e *A.P.D. CORONA - A.C. RIPALTESE A.S.D.*, disputata a Cremona il 04/10/2020;

A.P.D. CORONA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al Sig. NOBILE GIORDANO, suo legale rappresentante all'epoca dei fatti, al Direttore Generale DOSSENA ALESSANDRO e al calciatore CIAPPEI MATTIA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mattia CIAPPEI e Alessandro DOSSENA, e dal Sig. Giordano NOBILE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.P.D. CORONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Mattia CIAPPEI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro DOSSENA, 2 (due) mesi di inibizione per il sig. Giordano NOBILE, e di 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.P.D. CORONA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCIO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 306/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 560 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Simone INZAGHI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE INZAGHI, allenatore della società S.S. LAZIO, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *LAZIO - SAMPDORIA* del 20 febbraio 2021, pronunciato espressione blasfema.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone INZAGHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila) di ammenda per il Sig. Simone INZAGHI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 307/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 563 pf 20-21 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro GAMBERINI, Alessandro GIACOMEL e Walter Alberto LOPEZ GASCO, ed avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO GAMBERINI, allenatore in seconda della Virtus Vecomp Verona, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VIRTUS VECOMP VERONA - TRIESTINA* del 21 febbraio 2021, pronunciato più volte espressione blasfema;

ALESSANDRO GIACOMEL, calciatore della Virtus Vecomp Verona, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VIRTUS VECOMP VERONA - TRIESTINA* del 21 febbraio 2021, pronunciato più volte espressioni blasfeme;

WALTER ALBERTO LOPEZ GASCO, calciatore della Triestina, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VIRTUS VECOMP VERONA - TRIESTINA* del 21 febbraio 2021, pronunciato più volte espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro GAMBERINI, Alessandro GIACOMEL e Walter Alberto LOPEZ GASCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Alessandro GAMBERINI, di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Alessandro GIACOMEL, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Walter Alberto LOPEZ GASCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina